



I.I.S.S. DEL PRETE - FALCONE
LICEO SCIENTIFICO
Scienze Applicate



SETTORE TECNOLOGICO
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
SETTORE PROFESSIONALE
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico
Industria e Artigianato per il Made in Italy - Manutenzione e Assistenza Tecnica

I. I. S. S. "O. DEL PRETE - G. FALCONE - SAVA(TA)
Prot. 0027999 del 09/11/2024
II-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(approvato dal Collegio dei docenti in data 30/10/2024 con delibera n.2bis

e dal Consiglio d'Istituto in data 31/10/2024 con delibera n.34/2024)

Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, "Modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249";
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni";
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1

Doveri

Gli studenti sono obbligati al rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Patto Educativo di Corresponsabilità. In particolare, sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola. Debbono inoltre osservare i regolamenti vigenti in Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente Regolamento.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. In riferimento all'art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 22 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

L'Istituto prevede delle deroghe al precedente comma 2 solo per situazioni eccezionali certificate. Nel caso la frequenza risulti inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, in presenza di documentazione probante convalidata dal C.d.C., è possibile ammettere gli studenti allo scrutinio finale.

Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni ambiente dell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento, a un linguaggio e a un comportamento adeguati all'ambiente scolastico.

sede: via Mazzini, 198 – 74028 SAVA (TA)

email: tais04100v@istruzione.it - pec: tais04100v@pec.istruzione.it - tel. 099.9746312 - www.delpretefalcone.edu.it
C.F.: 90235700730 - Codice Univoco UF9LC3 - C/C postale 1029510912

CODICI MECCANOGRAFICI

ISTITUTO: TAIS04100V - LICEO SCIENTIFICO: TAPS041019 - SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
SETTORI PROFESSIONALI: TARF04101G - TARI04101E

Art. 2

Mancanze disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

Costituiscono violazioni disciplinari i comportamenti dello studente che:

- non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio e nel corso delle attività di P.C.T.O.;
- non ha nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei suoi compagni e dei soggetti esterni (con riferimento anche alle attività di P.C.T.O.) lo stesso rispetto che chiede per sé stesso;
- non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti;
- non utilizza correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e quelli utilizzati nelle attività di P.C.T.O.;
- arreca danno al patrimonio della scuola e delle aziende che ospitano attività di P.C.T.O.

In una apposita Tabella allegata al presente Regolamento sono individuate le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni e gli Organi competenti a irrogarle.

Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili a detta elencazione, si procede secondo il criterio di affinità.

Art. 3

Criteri generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influisce sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe per sospensioni non superiori ai quindici giorni e il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato.

Art. 4

Sanzioni disciplinari

Costituiscono sanzioni disciplinari l'ammonizione con annotazione della mancanza disciplinare sul registro di classe; l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni); l'esclusione dagli scrutini finali; la non ammissione all'esame di Stato.

Le sanzioni disciplinari sono comminate per iscritto e devono essere adeguatamente motivate.

Art. 5

Ammonizione

L'ammonizione scritta è comminata dal docente che rileva la mancanza disciplinare.

Art. 6

Allontanamento dalla sede delle lezioni

Nei casi di grave turbamento dell'attività didattica, il docente in servizio nella classe può disporre l'allontanamento dall'aula/dal laboratorio/dalla palestra dell'alunno che disturba il regolare svolgimento delle lezioni, chiedendo ad un collaboratore della Dirigenza scolastica che lo stesso sia prelevato da un genitore. Fino al suo arrivo, l'alunno rimane con la classe.

Il docente annota l'accaduto e le motivazioni del provvedimento nel registro di classe.

Qualora il genitore dichiara di essere impossibilitato a ritirarlo dalla scuola oppure qualora non sia stato possibile contattarlo, l'alunno resta fuori dell'aula/del laboratorio/della palestra fino al termine dell'orario delle lezioni, sottoposto alla vigilanza di un docente all'uopo individuato.

In mancanza, l'alunno fa rientro in aula/laboratorio/palestra e la famiglia è convocata per essere informata dell'accaduto.

L'allontanamento dell'alunno dalla sede della lezione non esclude né sostituisce l'avvio del procedimento disciplinare per l'irrogazione di un'eventuale sanzione a suo carico.

Art. 7

Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni

Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe, di cui al successivo art. 12.

Qualora fra le componenti elette negli Organi Collegiali competenti vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o un suo genitore, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 8

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad esempio, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure “deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone” (ad esempio, incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni previsto dall'art. 7 del presente Regolamento Disciplinare. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola deve essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi fatti sono svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente accertati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 9

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare serio allarme a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 7 e 8, la scuola si impegna a evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi l'impossibilità, per lo studente, di essere valutato in sede di scrutinio finale.

Art. 10

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art. 9 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 11

Conversione delle sospensioni

L'Organo che commina la sanzione della sospensione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica e/o territoriale e individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in una prestazione di aiuto per quanto concerne la sistemazione degli spazi, la cura degli ambienti, il mantenimento della pulizia (a condizione che ci sia l'esplicito consenso della famiglia dell'alunno), nonché percorsi concordati presso Enti che operano nel territorio.

Il Consiglio di classe ha il dovere di controllare l'attività svolta dallo studente in tutte le fasi di attuazione del procedimento di conversione, avvalendosi della collaborazione del personale non docente, e valutarne l'efficacia.

Qualora le condizioni stabilite dal Consiglio di classe sull'attività di conversione non vengano rispettate, essa viene immediatamente revocata dal Dirigente Scolastico e rientra in vigore la sospensione.

Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore di un alunno minorenni o dall'alunno maggiorenne, il provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione sospende, ma non annulla il provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel fascicolo personale.

Art. 12

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni. L'organo collegiale si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. A questa riunione del Consiglio di classe partecipano i docenti della classe, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Il Consiglio di classe viene rinnovato ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto luogo le elezioni degli Organi Collegiali, fanno parte del C.d.C. i rappresentanti eletti nell'anno scolastico precedente.

Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell'organo collegiale è comunque garantita dalla presenza del Dirigente Scolastico, del coordinatore e dei docenti della classe, che possono procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione.

Il Consiglio di classe si riunisce con un preavviso non inferiore a 48 ore: la convocazione viene corredata della necessaria documentazione.

Art. 13

Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla notifica della loro irrogazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è costituito da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori, da un rappresentante del personale ATA, dal docente coordinatore di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dall'acquisizione della richiesta di impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione s'intende confermata.

Il procedimento innanzi all'Organo di Garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.

L'Organo di Garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 14

Procedimento

Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe, allorché questi abbiano notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni.

La fase successiva del procedimento è costituita dalla comunicazione scritta da notificare allo studente maggiorenne e, per conoscenza, alla sua famiglia; alla famiglia, se lo studente è minorenni. In detta comunicazione, oltre a una sintesi dei comportamenti lamentati, si deve fare riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché è stabilita la convocazione dell'Organo interno competente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notifica è effettuata in forma scritta, con deposito agli atti della scuola degli estremi della stessa.

Responsabile dell'istruttoria – tenuto a curare le varie fasi del procedimento – è il coordinatore di classe o altro docente individuato dal Dirigente Scolastico.

L'Organo interno competente a comminare le sanzioni disciplinari si riunisce nel più breve tempo possibile dalla notizia della presunta mancanza disciplinare.

L'Organo di Garanzia e il Consiglio d'Istituto operano anche se incompleti, purché sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti o all'unanimità. Non è ammessa l'astensione.

In caso di incompatibilità, ovvero qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, questi deve relazionare, anche per iscritto, sui fatti di cui è a conoscenza, ma non partecipa alla fase di assunzione della delibera. Se docente, non si procede alla nomina di un supplente.

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato a esporre le proprie ragioni: l'Organo competente all'irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti sui fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Lo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, e i suoi genitori, non possono assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Il Consiglio di classe è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio.

I provvedimenti di sospensione sono comunicati allo studente maggiorenne e alla sua famiglia o alla famiglia dello studente minorenni con raccomandata a mano e deposito agli atti della presa visione dagli interessati. Le note di comportamento sono comunicate alla famiglia sul registro elettronico.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15, la sanzione disciplinare decorre dalla data di scadenza dei termini utili per l'impugnazione.

L'avvenuta accettazione della conversione della sospensione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art. 15

Decorrenza delle sanzioni disciplinari

Nel caso di ammissione delle proprie responsabilità - davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto e, se minorenni, alla presenza di almeno un genitore - da parte dello studente/della studentessa incolpato di un'infrazione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica, la sanzione può essere ridotta nella misura massima di un terzo di quanto previsto dalla "Tabella delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni".

In caso di recidiva di una infrazione disciplinare di analoga o maggiore gravità, non si applica alcuna riduzione della sanzione.

In ogni caso, l'Organo Collegiale competente - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente da lui/lei commessa - dispone l'immediata esecutività della sanzione.

Art. 16

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Come ulteriore fase di impugnazione, la competenza a decidere sui reclami – da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento – contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente Regolamento, è del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni per esigenze istruttorie.

Art. 17

Effetti delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni concorrono a determinare, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione del comportamento – ivi compresa l'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi –, con riferimento alla qualità della partecipazione al dialogo educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pierangela SCIALPI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. n. 39/93

TABELLA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI E DELLE RELATIVE SANZIONI		
	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	PERSONALE O ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LA SANZIONE
A	<ul style="list-style-type: none"> – Richiamo verbale – Ammonizione sul registro di classe – Comunicazione ai genitori e/o convocazione degli stessi – Risarcimento danni 	Docente che rileva la mancanza
B	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Consiglio di classe
C	<ul style="list-style-type: none"> – Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni – Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. – Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato 	Consiglio d'Istituto

1	VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
A	Ammonizione (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 104 del 12.9.2013)
B	In caso di reiterazione: ammonizione e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 104 del 12.9.2013)
2	MANCATA GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E RITARDI
A	Richiamo verbale e comunicazione ai genitori.
3	RITARDI REITERATI NON GIUSTIFICATI
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi.
4	ASSENZE COLLETTIVE
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi.
5	ALLONTANAMENTO NON AUTORIZZATO DAL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O RITARDO NEL FARVI RIENTRO
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi.
B	In caso di reiterazione: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni.
6	MANCATO ASSOLVIMENTO DEL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO: <ul style="list-style-type: none"> • mancanza del materiale scolastico • mancata esecuzione dei compiti a casa
A	Richiamo verbale e convocazione dei genitori.
6 bis	MANCATO ASSOLVIMENTO DEL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO: rifiuto di sostenere le verifiche
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori e convocazione degli stessi.
6 ter	MANCATO ASSOLVIMENTO DEL PROPRIO DOVERE SCOLASTICO: comportamento passivo, disinteressato, non collaborativo e non partecipativo durante le lezioni
A	Comunicazione ai genitori e loro convocazione.
7	MANCANZA DI MANTENIMENTO DELLA PULIZIA DEGLI AMBIENTI E/O DEGLI ARREDI SCOLASTICI

A	Ammonizione e comunicazione ai genitori e convocazione degli stessi e risarcimento dei danni.
B	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni e risarcimento dei danni.
8	DISTURBO DELLE LEZIONI: TURBAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA CON INTERVENTI INOPPORTUNI E INTERRUZIONI
A	Ammonizione e, in casi particolarmente gravi, allontanamento dalla sede della lezione e richiesta al genitore che l'alunno sia prelevato.
B	In caso di episodio reiterato: ammonizione e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni.
9	BESTEMMIA, TURPILOQUIO, USO DI UN LINGUAGGIO VULGARE E OFFENSIVO
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi.
B	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni.
10	VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPORAMENTI DA TENERSI NEI LABORATORI, NEGLI SPAZI ATTREZZATI E DURANTE VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi.
B	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni.
11	UTILIZZO IMPROPRIO O DANNEGGIAMENTO DI ATTREZZATURE E/O STRUMENTI DI LABORATORIO UTILIZZO NON RESPONSABILE O NON AUTORIZZATO DI ATTREZZATURE, DI STRUMENTI O DI INTERNET
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori o convocazione degli stessi e risarcimento dei danni.
B	In caso di episodio grave o reiterato: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni e risarcimento dei danni.
12	USCITA DALL'ISTITUTO SENZA AUTORIZZAZIONE
B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di singolo episodio: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. In caso di reiterazione: allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 10 giorni.
13	FALSIFICAZIONE / ALTERAZIONE <ul style="list-style-type: none"> alterazione/falsificazione di documenti scolastici apposizione di firma falsa utilizzo di più libretti dello studente
B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di singolo episodio: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni. In caso di reiterazione: allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni.
14	USO NON CONSENTITO O ILLEGITTIMO DI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
A	Ammonizione e temporaneo sequestro del dispositivo, da restituire al genitore.
B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di rifiuto di consegnare il dispositivo: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni. In caso di episodio di grave entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 5 giorni.
14 bis	USO IMPROPRIO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DURANTE LA DDI
A	Ammonizione e comunicazione ai genitori.
B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di episodio di lieve entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a 5 giorni. In caso di episodio di grave entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni.
C	Avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo, civile e penale secondo la normativa vigente.
15	INGIURIA / DILEGGIO. MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI, DEGLI INSEGNANTI E DI TUTTO IL PERSONALE OPERANTE NELLA SCUOLA

B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di episodio grave e/o reiterati episodi di lieve-media entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni. In caso di episodio molto grave e/o reiterati episodi di grave entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni.
16	VANDALISMO: ATTI DI VANDALISMO SU ARREDI E/O BENI PERSONALI E/O ATTREZZATURE DELLA SCUOLA, DEL PERSONALE E DELL'UTENZA
B	<ul style="list-style-type: none"> In caso di episodio grave e/o di reiterati episodi di lieve-media entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 9 giorni. In caso di episodio molto grave e/o di reiterati episodi di grave entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 10 a 15 giorni e segnalazione all'Autorità Competente. Risarcimento dei danni.
C	<ul style="list-style-type: none"> Al ricorrere di situazioni di recidiva e nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. e segnalazione all'Autorità Competente. Risarcimento dei danni.
17	VIOLENZA: reazione in stato d'ira determinato da provocazione o fatto ingiusto altrui
B	A seconda della gravità dell'evento: allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni
C	Nei casi di reazione non proporzionata all'offesa ricevuta e quando dalla stessa derivano lesioni personali: allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 10 giorni
17 bis	VIOLENZA: <ul style="list-style-type: none"> violenza fisica bullismo e cyberbullismo* danno morale/psicologico arrecato a persona vittima del sopruso ricatto minaccia reati di natura sessuale violenza di genere atti persecutori rissa percosse lesioni personali estorsione
B	In caso di episodio grave e/o di reiterati episodi di lieve-media entità: allontanamento dalla comunità scolastica da 10 a 15 giorni e segnalazione all'Autorità competente.
C	Nei casi di particolare gravità: allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e segnalazione all'Autorità competente. Al ricorrere di situazioni di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.; nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato e segnalazione all'Autorità competente.
18	VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE, DELLE NORME DI SICUREZZA E/O COMPIMENTO DI REATI: <ul style="list-style-type: none"> introduzione e uso di bevande alcoliche introduzione nell'edificio scuola di oggetti pericolosi introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti furto di beni di proprietà dello Stato o di privati iniziative volte a favorire l'accesso in istituto di persone non autorizzate che possono

	violare le norme di tutela della salute e della sicurezza e/o che possono commettere reati
B	A seconda della gravità dell'evento: allontanamento dalla comunità scolastica da 10 a 15 giorni e segnalazione all'Autorità competente.
C	Nei casi di particolare gravità: allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e segnalazione all'Autorità Competente. Al ricorrere di situazioni di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.; nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola durante l'a.s.: esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato e segnalazione all'Autorità Competente.
*In materia di cyberbullismo, saranno attivate le procedure indicate dall'art. 5 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") e dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 ("Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo").	